

# I Comuni tutelano la città contro la patologia del gioco

Di Marilisa Bombi

(da PL.COM n. 28 del 25 luglio 2014)

Su gentile concessione dell'Editore

Consiglio di Stato e Corte costituzionali uniti nel legittimare la possibilità per i comuni a contenere la diffusione delle sale giochi, anche se l'approvazione della regolamentazione deve essere preceduta dall'analisi della situazione che comporta la necessità dell'intervento.

L'estate porta buoni frutti ma quest'anno anche interessanti novità sul fronte delle iniziative per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo. Con tre distinte sentenze, infatti, l'argomento è salito agli onori della cronaca e meritano certamente un commento, in relazione alle novità nelle stesse contenute.

**Il Consiglio di Stato.** Le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nei quali certamente rientrano anche le sale giochi, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000. Ma se intendono farlo, con riferimento agli orari di apertura e chiusura al pubblico, devono graduare gli obblighi in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente. Il potere ampio, infatti, originariamente previsto è stato ridimensionato nei suoi contenuti dall'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto "salva Italia"), che ha riformato l'art. 3 del D.L. 223/2006, statuendo che "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni ... (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

Ma ciò comporta, difatto, che esiste una specifica base giuridica che ammesse l'introduzione di vincoli. Anche se questi, ha precisato il Consiglio di Stato con le sentenze 3270 e 3271 ambedue depositata il 30 giugno scorso, il "nocumento" deve essere dimostrato e non soltanto affermato. Nel caso posto all'attenzione del Collegio, infatti, il danno asseritamente derivante dal notevole aumento della frequentazione dei luoghi ove sono poste le sale giochi con presunto e intollerabile incremento del traffico e del rumore e con conseguente compromissione della quiete pubblica, a giudizio del Collegio è apparso descritto in via del tutto generica e per nulla circostanziato e tale carenza della motivazione "sostanziale", non può ritenersi superata dall'affermazione del comune interessato dal provvedimento dichiarato illegittimo dal Giudice di primo grado che, essendo l'ordinanza di carattere generale, non necessitava di particolare motivazione. In pratica, allorché un comune ritiene di dover contrastare la lesione di specifici interessi pubblici degni di tutela, ha il potere di emanare ordinanze mirate, con effetti spaziali e temporali limitati.

**La Corte costituzionale.** Nella sostanza, il Giudice delle leggi, nel richiamare proprio la recentissima sopraindicata sentenza del Consiglio di Stato, ha sottolineato che l'ordinamento non è carente, nel senso che inibisce al Sindaco di intervenire a contrastare i fenomeni connessi alla ludopatia. Ciò in quanto l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali contenuti negli articoli 32 e 118 Cost.. Relativamente ai poteri attribuiti ai Sindaci, con la sentenza n. 220 depositata il 18 luglio 2014, ha osservato che è stato riconosciuto che in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 – il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale, anche se – ha dato atto – che non

sono mancate, anche recentemente, pronunce di segno contrario, le quali hanno affermato l'illegittimità dei provvedimenti in questione, rilevando l'incompetenza dell'autorità emanante. Ma una diversa interpretazione della norma impugnata (nello stesso senso auspicato dal giudice rimettente) è stata confermata dalle pronunce nelle quali il Consiglio di Stato ha affrontato lo stesso thema decidendum relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, per i motivi sopra indicati tra le quali, ultima, la sentenza Consiglio di Stato 3270 e 3271/2014.

Una rilevante novità, a tale proposito, è il richiamo fatto dalla Corte costituzionale alla pianificazione urbanistica. Esiste infatti, il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, utilizzando le potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni.

Dello stesso avviso è stato il Consiglio di Stato quando ha affermato che l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti (Consiglio di Stato, sentenza n. 2710 del 2012).

La sentenza del Consiglio di Stato 3270 del 30 giugno 2014 è disponibile all'indirizzo [http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201306146/Provvedimenti/201403271\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201306146/Provvedimenti/201403271_11.XML)

La sentenza della Corte costituzionale all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html>